


INDICE




ANNO XXVI

NUMERO 52

DICEMBRE 2019

ISSN 2038-1735

www.misinta.it



Libri nuovi per rinnovare l'Umanesimo e l'Europa
di MINO MORANDINI.....pg. 3

Di plenilunio in plenilunio... Alcuni frammenti del dialogo con la
Luna nella poesia occidentale: un omaggio a *Il sogno della Luna* di
Roberto Mussapi
di MINO MORANDINI.....pg. 7

Tra poesia, narrativa e scienza, tra cronaca, politica e storia.
Roberto Mussapi racconta *Il sogno della Luna*
di MINO MORANDINI.....pg. 11

Notizie di arte e di tipografia dagli archivi
di GIUSEPPE MERLO.....pg. 15

Due inediti vassoi bresciani in argento di Giacomo Bassi
di SILVIA PERINI.....pg. 17

Francesco e Giacomo Danti, cartai in Toscolano
di PIER CARLO MORANDI.....pg. 21

Leonardo da Vinci e l'Idraulica, tra scienza e arte
di EDOARDO BIGNETTI E CORRADO AVANZI.....pg. 27

Lonato e i Gonzaga nel 1404
di SEVERINO BERTINI.....pg. 71

Le ultime lettere di Benedetto Patina. Alcune considerazioni sulla
peste del 1577
di SEVERINO BERTINI.....pg. 79

Le legature storiche nella
Biblioteca civica dell'Archiginnasio in Bologna
di FEDERICO MACCHI.....pg. 87

PEPITE QUERINIANE
Il Discorso sulla dignità dell'uomo di Giovanni Pico della Mirandola
di ENNIO FERRAGLIO.....pg. 103

L'ANGOLO DELLA LEGATURA
L.A. Miller, ovvero il Savonarola degli esperti di legature
di FEDERICO MACCHI.....pg. 105

LIBRI CHE PARLANO DI LIBRI
a cura di MINO MORANDINI.....pg. 111

Le attività dell'Associazione Bibliofili bresciani "Bernardino Misinta"
durante l'anno 2019.....pg. 115

Lonato e i Gonzaga nel 1404

SEVERINO BERTINI

Quale peso hanno gli imprevisti nella storia? Moltissimo se pensiamo a quello che accadde a Gian Galeazzo Visconti. Signore di uno Stato che mai nessun principe italiano fu in grado di creare, il Conte di Virtù, all'alba del Quattrocento, agognava di essere incoronato Re d'Italia¹. Ma inaspettatamente il 3 settembre 1402 la morte lo colse, troncando il suo ambizioso programma politico.

Caterina Visconti, vedova e cugina di Gian Galeazzo, tenne la reggenza in luogo dei figli minori Giovanni Maria e Filippo Maria; ma con la sua malferma autorità non fu in grado di controllare le lotte tra le fazioni bresciane che ripresero vigore con vicende alterne ed episodi atroci. Le prime a levarsi furono le valli guelfe i cui montanari, guidati da Pietro Avogadro, con l'appoggio di Giovanni Ronzoni e Giovanni Martinengo, assalirono Brescia. Ne seguì una strage di ghibellini, il sacco e l'incendio delle loro case. Mentre i sopravvissuti trovarono riparo in Cittadella, i guelfi spedirono Achille Avogadro e Faustino Lantana a Francesco di Carrara, signore di Padova, chiedendogli aiuto e offrendogli la città.

Con 1500 cavalli e altrettanti pedoni il Carrarese prese Montichiari e lo stesso giorno il castello di Lonato sottomettendolo alla

sua signoria². Giunse a Brescia il 21 agosto 1403, ma il difficile assedio della Cittadella e, soprattutto, l'arrivo da Milano di 1000 fanti e 500 cavalieri in aiuto ai ghibellini, costrinsero Francesco di Carrara a lasciare l'impresa facendo ritorno a Padova con una rocambolesca fuga³.

Alle lotte di parte che divampavano, si erano aggiunte quelle provocate dalle ambizioni dei capitani di ventura che dopo aver combattuto sotto le insegne di Gian Galeazzo, si adoperarono per spartirsi quello che restava del ducato. Il capitano Pandolfo Malatesta, che vantava 200.000 ducati di credito verso la reggenza ducale, fu inviato da Caterina alla riconquista di Brescia unitamente all'altro capitano Facino Cane.

Segreti accordi coi guelfi, all'insaputa sia di Facino che di Caterina stessa, permisero a Pandolfo di insediarsi a Brescia all'inizio del 1404; ufficialmente come difenso-

re per conto dei Visconti, in realtà come signore *pignoris nomine* cioè a titolo di garanzia di pagamento dei servizi prestati allo Stato⁴. Le reazioni al tradimento di Pandolfo non si fecero attendere. Un forte partito a lui avverso si conservava nel Venzago: era la potente famiglia dei Boccacci che, radunatasi nel forte di Rivoltella, tentò pochi anni dopo una rivolta di quelle terre. Sebbene fosse assecondata da Facino, il loro proposito non andò a buon fine: Giuliano, Martino e Lorenzo di Giacomo dei Boccacci furono colpiti da sentenza di bando, di confisca e di morte⁵.

Nel frattempo Caterina, per appianare i debiti, si piegava a dare porzioni del ducato visconteo a vari capitani di ventura. Francesco Gonzaga, per aver fornito soldati e per aver difeso il ducato, era creditore di 63650 lire e 10 soldi imperiali che la duchessa non era in grado di onorare. Con la convenzione del 17 febbraio 1404 Caterina volle sdebitarsi dando in pegno al Gonzaga un sistema di luoghi fortificati comprendente Castiglione, Castel Goffredo, Solferino e Lonato. Le

2. LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum italicarum scriptores*, tomo XVII, Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello 1909, p. 505.

3. Cfr. MURATORI, *Rerum italicarum scriptores*, tomo XVII, pp. 506-507; GIACOMO ATTILIO CENEDELLA, *Memorie storiche lonatesi*, manoscritto H.IV.10 della Biblioteca Queriniana di Brescia, libro XII, p. 77; *Brescia contesa. La storia della città e del territorio attraverso secoli di dominazioni, assedi, battaglie e lotte fratricide*, Edizioni Misinta, Brescia 2013, p. 195; *Storia di Brescia*, a cura di Giovanni Treccani degli Alfieri, Morcelliana, Brescia 1963, vol. I, p. 865.

4. Cfr. *Brescia contesa*, p. 197.

5. La sentenza di condanna è del 30 luglio 1412 (cfr. LINO LUCCHINI, *Il Venzago di Lonato. Una proprietà dal XV al XVIII secolo*, «Memorie dell'Ateneo di Salò», vol. VI, seconda serie, 1994, pp. 131-132; G.A. CENEDELLA, *Memorie storiche lonatesi*, libro XII, pp. 78-81; FEDERICO ODORICI, *Storie bresciane*, Gilberti, Brescia 1853-1865, vol. VII, pp. 265-266).

1. BERNARDINO CORIO, *L'istoria di Milano volgarmente scritta*, Nella Stamparia di Paolo Frambotto, Padova 1646, p. 561.

terre furono consegnate con tutti i diritti giurisdizionali, i profitti e le entrate, i proventi e i redditi loro spettanti e al Gonzaga fu concesso il potere di punire e giudicare. Tutto questo a patto che Francesco governasse rettamente e secondo la legge, che proteggesse gli abitanti a nome dei Visconti, che non facesse guerre per queste terre senza il consenso di Caterina e che mantenesse nelle rocche le armi, le bombarde, le balestre, i verrettoni, le polveri e i fucili. I Visconti si riservarono anche il diritto di riscatto mediante la restituzione della somma dovuta e in quel caso il Gonzaga sarebbe stato obbligato a consegnare e restituire le terre libere e prive di gravami.

La convenzione aveva anche l'obiettivo strategico, e non dichiarato, di limitare il crescente dominio del Malatesta che, già signore del Venzago, diversamente avrebbe esteso il suo dominio sull'importante piazzaforte di Lonato, snodo dei traffici provenienti dal veronese e dalla Comunità di Riviera.

Nel maggio 1406 i Gonzaga insediarono un loro podestà a Lonato, la cui giurisdizione si estendeva anche sulle altre terre acquisite con la convenzione del 1404. Il trecentesco vicario visconteo fu così sostituito da un giurisperito che esercitò sia il mero e misto imperio che il potere del gladio, cioè di morte⁶.

E dopo il rapido tramonto della signoria malatestiana, un privilegio del doge Francesco Foscari del 7 giugno 1431 riconfermò ai Gonzaga il possesso di Lonato, ricompensandoli dei servizi prestati alla Serenissima⁷.

6. Cfr. MASSIMO MAROCCHI, *I Gonzaga a Lonato. 1509-1515. Documenti inediti dall'Archivio di stato di Mantova e dalla Biblioteca di Ugo da Como*, Associazione amici della Fondazione Ugo da Como, Lonato del Garda 2010, pp. 13 e 74-75; inoltre cfr. il privilegio del 23 maggio 1406 in *Lonato. Gli statuti criminali del secolo XV*, a cura di Lino Lucchini e Giuseppe Gandini, Associazione Culturale Cultura e Azione, Brescia 1999, pp. 216-219.

7. Ducale del 7 giugno 1431 in GIAMMARRIA MAZZUCHELLI, *Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni, e decreti pubblici concernenti la Città e la provincia di Brescia*, Bossino, Brescia 1732, p. 460. Cfr. anche

Descrizione storica ed estrinseca

È assolutamente necessario «habere unum librum in quo describantur iura civitatis nostrae». Di questo discusse il Consiglio Speciale di Brescia nella seduta del 27 settembre 1521. Era chiara la consapevolezza che i privilegi, le lettere ducali, le sentenze e tutte le altre scritture fossero a tal punto «sparsae et confusae» da risultare difficilmente reperibili. Il problema era che gli oratori, i nunzi, e altri funzionari, eletti di volta in volta per sbrigare affari pubblici, avevano la necessità di conoscere gli atti più importanti per la città e di servirsene tutte le volte che dovevano comparire davanti alle magistrature veneziane. Per questo motivo il Consiglio Speciale deliberò all'unanimità che, a spese del Comune, venisse confezionato «unus liber membranarum» nel quale fossero trascritti gli atti e che il libro fosse esibito ai funzionari i quali, una volta ritornati dalle loro missioni, non avrebbero ricevuto alcun salario senza prima aver restituito il libro alla Cancelleria. Il 13 novembre la delibera fu approvata anche dal Consiglio Generale⁸.

La copia autentica della convenzione del 17 febbraio 1404, da cui sono state estratte le copie successive, si trova proprio in quel registro A. *Membranarum* conservato nell'Archivio Storico del Comune di Brescia e primo di una serie commissionata dal Consiglio ai cancellieri.

In base ad alcune osservazioni condotte sotto la guida di Angelo Brumana, è emerso che il registro in questione, che come gli altri viene indicato con una lettera alfabetica, nel corso del tempo è stato frequentemente consultato e ulteriormente integrato fino alla seconda metà del Cinquecento.

Sebbene *Pars artificialiter scribendi* fosse già in voga, il Consiglio di Brescia preferì servirsi di ama-

M. MAROCCHI, *I Gonzaga a Lonato*, pp. 16 e 75-76.

8. Archivio Storico Civico di Brescia, *Provvisioni*, reg. 528, cc. 65v, 77.

nuensi che, utilizzando una grafia minuscola umanistica cancelleresca di ottima mano, si avvalsero di un supporto membranaceo a garanzia di una migliore conservazione.

La serie dei documenti non riflette un preciso ordine cronologico; ma risponde a criteri di selezione per materia come esenzioni, dazi, privilegi, inventari di reliquie ecc. Per agevolarne la reperibilità i cancellieri hanno fatto precedere ogni singolo atto da una rubrica che esplicita il contenuto; inoltre la presenza di *notabilia*, *maniculae* e riferimenti interni semplifica ulteriormente la rintracciabilità.

Il registro, di 415x280 cm, è caratterizzato da una legatura risalente ai primi anni del Cinquecento con quattro nervi sul dorso; i piatti sono in legno ricoperto in cuoio con cantonali originali in rame sbalzato. Il suo stato di conservazione è cattivo: manca un cantonale sul piatto anteriore e ci sono evidenti danni alla legatura.

Criteri di trascrizione e traduzione

La trascrizione è stata condotta sulla copia autentica presente nel registro A. *Membranarum* conservato nell'Archivio Storico Civico di Brescia (busta 1523). Per un più corretto esito è stata consultata una copia, estratta sempre dal «registro membranarum cancelleriae magnificae civitatis Brixiae», risalente alla seconda metà del Cinquecento e conservata nell'Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga* (busta 21). Inoltre è stata considerata una copia settecentesca presente nell'Archivio di Stato di Brescia, *Cancelleria Prefettura Superiore* (busta 52); infine la trascrizione condotta a partire da una copia conservata nell'Archivio di San Fedele, anch'essa tratta dal registro bresciano, a cura di Luigi Osio e pubblicata nel primo volume dei *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi* (Tipografia di Giuseppe Bernardoni di Giovanni, Mi-

lano 1864, pp. 382-384).

Per la trascrizione è stato volutamente adottato il criterio della maggior fedeltà possibile al testo. Tutte le abbreviazioni sono state sciolte. La punteggiatura è stata posta secondo l'uso moderno e in alcuni punti, dove c'era la necessità di rendere il significato più chiaro, si è fatto ricorso al punto fermo e agli a-capo. Le maiuscole, di cui non si è voluto abusare, sono state usate dopo il punto fermo, per l'iniziale dei nomi propri di persona, per i luoghi, per le istituzioni (*Secreti Consilii*), per Dio, per alcune cariche politiche (*Ducissa, Dux, Comes, Vice Comes*). Sia per i giorni che per i mesi dell'anno sono state adottate le iniziali minuscole (*dominicho, mercurii, ianuarii*), così come per l'epiteto *dominus*. La *e* caudata, proveniente dal dittongo *ae*, e il dittongo stesso, sono stati resi con la *e* semplice. Le integrazioni e le correzioni al testo sono state poste tra parentesi quadre [...]. La doppia barra // è stata utilizzata per indicare la fine di una pagina e l'inizio della successiva.

Nella traduzione è stato utilizzato il corsivo per le espressioni latine di cui non si è ritenuta efficace e utile una traduzione, per alcuni termini giuridici (*de iure, de facto*) e per alcuni nomi difficilmente traducibili. Per questi ultimi, quando è stato possibile, si è fatto riferimento a Francesco del Tredici, *Un'altra nobiltà. Storie di (in) distinzione a Milano. Secc. XIV-XV*, Franco Angeli, Milano 2017.

Nei diplomi e negli atti pubblici spesso si trova ripetuto due volte l'epiteto di *signore* (*dominus dominus*) preceduto da altri epiteti come *illustrissimo, magnifico, potente* ecc. Tale ripetizione la si usava verso le persone di alto rango e in questa sede si è scelto di tradurre in modo da collegare i primi due epiteti, farli seguire da virgola e dal terzo epiteto (*illustre signore, signor Duca di Milano*).

Sia la trascrizione che la traduzione, soprattutto nelle sue parti tecniche e più specificatamente giuridiche, sono state rese possibi-

li con la supervisione di Giuseppe Gandini e Angelo Brumana.

Trascrizione

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimoquarto, indictione duodecima secundum cursum et morem civitatis Mediolani, die dominicho decimo septimo mensis february.

Cum magnificus dominus, dominus Franciscus de Gonzaga Mantue etc., filius quondam bone memorie magnifici domini domini Ludovici de Gonzaga olim Mantue etc., habere debeat, tam occasione lancearum suarum quam provisionis eius persone temporis preteriti, ab illustrissimis dominis, dominis Ducissa Mediolani et Duce Mediolani, et Comite Papie, libras sexaginta tres millia, sexcentum quinquaginta et soldos decem imperialium usque per totum mensem ianuarii proxime preteritum, salvo errore calculi; et cum prefati illustrissimi domini, domini Ducissa, Dux et Comes non possint presentialiter solve in pecunia prefato magnifico domino Francisco de Gonzaga predictam quantitatem denariorum ipsi magnifico domino Francisco debitam, idcirco prefata illustrissima domina, domina Ducissa Mediolani etc., curatrix et curatorio nomine illustrissimi domini, domini Ioannis Marie Angli Ducis Mediolani etc. antedicti, et etiam prefatus illustrissimus dominus, dominus Ioannes Maria Anglus Dux antedictus, videlicet prefatus illustrissimus dominus, dominus Dux etc., in presentia, auctoritate et consensu, et licentia prefate illustrissime domine, domine Ducisse etc. presentis, et auctoritatem, consensum et licentiam prefato illustrissimo domino, domino Ducidantis et prestantis, ad infrascripta omnia et singula, ex una parte; et Simeon de Crema filius quondam domini Bartholomei, camerarius prefati magnifici domini, domini Francisci de Gonzaga procurator et procuratorio nomine ipsius ma-

gnifici domini, domini Francisci ad hoc legitime constitutus, ut dixit constare publico instrumento illius procurationis rogato et tradito per Victorem de Panigadis notarium mediolanensem anno presenti, die mercurii sexto mensis instantis, ex altera parte, fecerunt et faciunt infrascripta pacta et conventiones, videlicet:

quod prefati illustrissima domina, domina Ducissa Mediolani etc., curatrix et curatorio nomine quo supra, et etiam prefatus illustrissimus dominus, dominus Dux etc., teneantur et debeant obligare, et pignori tradere prefato magnifico domino, domino Francisco de Gonzaga Mantue etc., et tenore presentis instrumenti prefata illustrissima domina, domina Ducissa, curatrix et curatorio nomine quo supra, et etiam prefatus illustrissimus dominus, dominus Dux etc., dictis auctoritate, consensu et licentia intervenientibus ut supra, obligaverunt, et pignori tradiderunt prefato Simoni de Crema procurator[i] et procuratorio nomine prefati magnifici domini, domini Francisci de Gonzaga stipulanti nomine, et vice prefati magnifici domini Francisci de Gonzaga, et per eum dicto nomine ipsi domino Francisco infradicta bona, terras, iurisdictiones et iura que sunt hec, videlicet:

Terra Leonadi cum castro, sive rocha ipsius terre, Terra Castioni Istriveriarum, Castrum Zunfredum et Villa Solfrini, que omnes terre sunt districtus Brixienis⁹; et hec omnia cum castris, rochis et fortilitiis, et mero et mixto imperio, iurisdictionibus, utilitatibus, intratis, proventibus, et redditibus quibuscumque pertinentibus et spectantibus prefatis illustrissimis dominis, dominis Ducisse et Duci, dictis modo et nomine, in et super predictis terris et castris et qualibet earum; et hoc sub pactis, modis, et conditionibus infrascriptis, factis et inhitis inter prefatam illustrissimam dominam, dominam Ducissam dicto curatorio nomine quo

9 *Notabile*: Lonatum, Castionum Istriveriarum, Castrum Zufredum, Villa Solfrini sunt districtus Brixienis.

supra et prefatum illustrissimum dominum, dominum Ducem, seu agentes pro eis ex una parte, et predictum Symeonem de Crema procuratorem et procuratorio nomine prefati magnifici domini, domini Francisci de Gonzaga ex altera, videlicet:

quod prefatus magnificus dominus, dominus Franciscus, predictas terras cum eorum castris, iurisdictionibus, mero et mixto imperio spectantibus et pertinentibus prefatis illustrissimis dominis, dominis Ducisse et Duci teneat et possideat et tenere et possidere debeat iure pignoris et yppothecae ut supra, et fructus, utilitates, proventus, et redditus ipsorum // et cuiuslibet eorum percipiat et percipere debeat; ipsasque terras et homines ipsarum terrarum, et bona ipsorum hominum bene et legaliter gubernare; et custodire, ac salvare et manutenere nomine et vice prefatorum illustrissimorum dominorum, dominorum Ducisse et Ducis dicto nomine et Ducis, et utriusque eorum; et de ipsis, et pro ipsis, contra quoscumque inimicos presentes et futuros prefatorum illustrissimorum dominorum, dominorum Ducisse et Ducis, et utriusque, seu alterius eorum facere pacem et guerram ad omnem prefatorum dominorum, dominorum Ducisse et Ducis requisitionem et voluntatem; et ipsas terras, et quamlibet earum, pro dicta quantitate pecunie pro qua obligate sunt ut supra teneatur et debeat dimittere, et relaxare, et restituere liberas et expeditas pro ut nunc sunt, et erant ante presens instrumentum, et pacta predicta prefatis illustrissimis dominis, dominis Ducisse dicto nomine et Duci, seu prefato domino Duci, ipsis tamen, seu altero ipsorum, seu agentibus pro eis prius prefato domino, domino Francisco, solventibus, seu paratos cum effectu offerentibus solvere suprascriptam pecunie quantitatem ut supra.

Item pacto quod prefatus magnificus dominus, dominus Franciscus Mantue etc., non possit, nec debeat facere guerram pro dictis

terris nisi cum voluntate prefatorum illustrissimorum dominorum Ducisse et Ducis.

Item pacto quod per aliquem officialem prefatorum illustrissimorum dominorum, dominorum Ducisse et Ducis, fiat et fieri debeat prefato magnifico domino, domino Francisco etc., seu eius nuntio, et consignatio munitionis bombardarum, balistarum, verotonorum, pulveris a sgiopis¹⁰ et a bombardis, et cuiuslibet alterius munitionis que in suprascriptis terris, castris et fortilitiis ad presens sunt; et quod tota illa munitio remanere debeat in ipsis terris et castris, et quod tempore restitutionis ipsarum terrarum et castrorum prefatus magnificus dominus, dominus Franciscus, teneatur et debeat ipsam munitionem, vel equivalentem, que sic eidem magnifico domino domino Francisco, vel eius nuntio consignata fuerit ut supra, reddere, et restituere prefatis illustrissimis dominis dominis Ducisse, et Duci cum dictis terris, et castris ut supra.

Insuper suprascriptus Symeon procurator et procuratorio nomine prefati magnifici domini, domini Francisci Mantue etc., promisit et promittit obligando prefatum magnificum dominum Franciscum, et eius fidem et omnia eius bona presentia et futura pignori prefatis illustrissimis dominis dominis Ducisse, et Duci dictis modo et nomine presentibus, stipulantibus et recipientibus, quod prefatus magnificus dominus, dominus Franciscus, curabit, et faciet cum effectu quod stipendiarii dictarum lancearum suarum pro eorum stipendio dicti temporis preteriti, semper et omni tempore erunt, stabunt, et permanent taciti et contenti de predictis omnibus et singulis. Et quod predicta omnia et singula semper et omni tempore attendent et observabunt, et rata, grata, et firma habebunt et tenebunt et contra non facient, nec venient aliqua ratione, nec causa, de iure, nec de facto, sub restitutione, et refectione omnium expensarum damnorum, et interesse litis et extra.

Que omnia et singula suprascripta predictae partes dictis modis et nominibus, promiserunt sibi vicissim sub obligatione sui dictis modis et nominibus, et bonorum suorum ut supra, attendere et observare; et contra non facere, nec venire aliqua ratione, vel causa, de iure, nec de facto etc.

Actum in civitate Mediolani in castro porte Iovis in camera prefate illustrissime domine, domine Ducisse, presentibus magnifico domino Francisco Barbavaria de Vice Comitibus Valissicide, et Gemellarum Comite, primo camerario etc., spectabili milite domino Antonio de Vice Comitibus nato quondam domini Gaspari militis, spectabilibus militibus domino Balzarino de Pusterla, Dalfino de Bripio, spectabilibus et egregiis legum doctoribus dominis Ioannes de Carnago cancellario Secreti Consilii etc., Philippino de Miliis consiliario etc., Bonazivita de Fundo colaterali etc., ac egregio viro Petro de Serimignis, omnibus presentialiter Mediolani habitatoribus, testibus notis, ad premissa vocatis et rogatis.

Ego Ioannolus de Besutio, filius quondam domini Savioli, publicus imperiali auctoritate notarius civitatis Mediolani, ac secretarius prefatorum illustrissimorum dominorum, dominorum Ducisse et Ducis, hoc instrumentum rogatus tradidi, signoque meo signavi in testimonium premissorum, aliis negotiis occupatus ad scribendum dedi notario infrascripto, et me subscripsi.

Ego Hieronimus de Besutio notarius cancellarius prefatorum illustrissimorum dominorum dominorum Ducisse et Ducis etc. filius suprascripti notarii civitatis Mediolani porte Cumane parochie Sancti Thome in Cruce Siculariorum, iussu et mandato eiusdem scripsi et me subscripsi.

10. In luogo di *schiopis*.

Traduzione

In nome del Signore, *amen*. Nell'anno dalla sua natività millequattrocentoquattro, indizione dodicesima secondo il corso e l'usanza della città di Milano, nel giorno di domenica diciassette del mese di febbraio.

Poiché il magnifico signore, signor Francesco Gonzaga di Mantova ecc., figlio del fu magnifico signore di buona memoria Ludovico Gonzaga, già signore di Mantova ecc., deve ricevere, sia per avere fornito i propri lancieri che per essersi incaricato in passato della loro difesa personale, dagli illustrissimi signori, signori Duchessa di Milano e Duca di Milano, Conte di Pavia, lire sessantatremilaseicentocinquanta e dieci soldi imperiali fino a tutto il mese di gennaio prossimo passato, salvo errore nel calcolo; e poiché i prefati illustrissimi signori, signori Duchessa, Duca e Conte non possono al presente pagare in contante al prefato magnifico signore Francesco Gonzaga la predetta quantità di monete dovuta allo stesso magnifico signore Francesco, per questo motivo da una parte la prefata illustrissima signora, signora Duchessa di Milano ecc., curatrice e a titolo di curatrice dell'antedetto illustrissimo signore, signor Giovanni Maria Anglo¹¹ Duca di Milano ecc., e anche il prefato illustrissimo signore, signor Giovanni Maria Anglo Duca antedetto, cioè il prefato illustrissimo signore, signor Duca ecc., in presenza, con l'autorità e il consenso, e licenza, della prefata illustrissima signora, signora Duchessa ecc. presente, concedente e garante dell'autorità, del consenso e della licenza al prefato illustrissimo signore, signor Duca, per tutte le cose infrascritte e per ogni singola; e, dall'altra parte, Simeone di

Crema figlio del fu signor Bartolomeo, camerario del prefato magnifico signore, signor Francesco Gonzaga procuratore e in forza di procura dello stesso magnifico signore, signor Francesco legittimamente designato per questo, come disse risultare da atto pubblico di quella procura rogato e trasmesso da Vittore *de Panigadis* notaio milanese il presente anno, il giorno di mercoledì sei del mese instante, fecero e fanno gli infrascritti accordi e convenzioni, cioè:

che i prefati illustrissima signora, signora Duchessa di Milano ecc., curatrice e a titolo di curatrice di cui sopra, e anche il prefato illustrissimo signore, signor Duca ecc., sono tenuti e devono obbligare, e trasmettere a titolo di pegno al prefato magnifico signore, signor Francesco Gonzaga di Mantova ecc., e in base al tenore del presente atto la prefata illustrissima signora, signora Duchessa, curatrice e a titolo di curatrice di cui sopra, e anche il prefato illustrissimo signore, signor Duca ecc., intervenienti con i detti consenso, autorità e licenza come sopra, obbligarono, e trasmisero a titolo di pegno al prefato Simone di Crema procuratore e a titolo di procura del prefato magnifico signore, signor Francesco Gonzaga, stipulante a nome e in vece del prefato magnifico signore, signor Francesco Gonzaga, e per lui a titolo come detto allo stesso signor Francesco, gli infradetti beni, terre, giurisdizioni e diritti seguenti, cioè:

la Terra di Lonato con il castello, o rocca, della stessa terra, la Terra di Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo e la Villa di Solferino, che appartengono tutte al territorio bresciano¹²; e tutte queste con i castelli, rocche e fortificazioni, e *mero e misto imperio*, giurisdizioni, profitti, entrate, proventi, e tutti i redditi pertinenti e spettanti ai prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, nei detti modo e titolo, nelle e sopra le predette terre

e castelli e [sopra] ognuna di loro; e questo secondo i patti, modi, e condizioni infrascritti, fatti e intrapresi tra la prefata illustrissima signora, signora Duchessa, in base al titolo di curatrice di cui sopra e il prefato illustrissimo signore, signor Duca, o loro agenti da una parte, e dall'altra parte il predetto Simeone di Crema procuratore e a titolo di procura del prefato magnifico signore, signor Francesco Gonzaga, cioè:

che il prefato magnifico signore, signor Francesco, tenga e possieda, e debba tenere et possedere a titolo di pegno e ipoteca, come sopra, le predette terre coi loro castelli, giurisdizioni, *mero e misto imperio*, spettanti e pertinenti ai prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca; e che di ciascuno di loro percepisca e debba percepire i loro frutti, gli utili, i proventi e il reddito; // che governi rettamente e secondo la legge queste stesse terre, i loro abitanti e i loro beni; e che debba custodire, salvaguardare e mantenere a nome e facendo le veci dei prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, e di entrambi; e per conto degli stessi e a loro favore fare la pace e la guerra contro qualsiasi nemico presente e futuro dei prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, e di entrambi, o di uno dei due, ad ogni richiesta e volontà dei prefati signori, signori Duchessa e Duca; e sia tenuto, debba rinunciare, rilasciare queste terre e qualunque cosa loro per la detta somma di denaro per la quale sono vincolate come sopra; e debba restituirle libere e prive di gravami come sono ora ed erano prima del presente strumento e i patti predetti, ai prefati illustrissimi signori, signori Duchessa a detto titolo e Duca, o al prefato signor Duca, a tutti e due o a uno dei due, o ai loro agenti incaricati di restituire al prefato signore, signor Francesco, o disposti a mettere sul tavolo la soprascritta quantità di denaro come sopra.

Parimenti si conviene che il prefato magnifico signore, signor Francesco di Mantova ecc., non

11. I successori di Gian Galeazzo Visconti ambirono ad aggiungere al titolo di Duca di Milano quello di Conte d'Angera, e talvolta semplicemente *Anglus* per indicare la discendenza da "Anglo" nipote di Enea e mitico fondatore di Angera (cfr. PIETRO VERRI, *Storia di Milano*, tomo II, presso il libraio Ernesto Oliva, Milano 1850, p. 121).

12. *Notabile*: Lonato, Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Villa di Solferino appartengono al distretto di Brescia.

possa, né debba fare la guerra per dette terre senza la volontà dei prefati illustrissimi signori Duchessa e Duca.

Parimenti si conviene che per mezzo di qualche ufficiale dei prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, avvenga e debba avvenire da parte del prefato magnifico signore, signor Francesco ecc., o tramite il suo nunzio, la riconsegna sia dell'apparato difensivo, delle bombarde, delle balestre, dei verrettoni, della polvere da schioppo e da bombarda, sia di qualsiasi altra arma difensiva che sono al presente nelle soprascritte terre, castelli e fortilizi; e [si conviene] che tutto quell'apparato difensivo debba rimanere nelle stesse terre e castelli, e che al momento della restituzione di queste terre e castelli il prefato magnifico signore, signor Francesco, sia tenuto e debba rendere e restituire ai prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, assieme alle dette terre e castelli come sopra, il medesimo apparato difensivo, o l'equivalente, che sia stato consegnato come sopra allo stesso magnifico signore, signor Francesco, o al suo nunzio.

Inoltre il soprascritto Simeone, procuratore e a titolo di procura del prefato magnifico signore, signor Francesco di Mantova ecc., vincendo al pegno il prefato magnifico signore Francesco, la sua fede e ogni suo bene presente e futuro, promise e promette ai prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, nei detti modo e termine presenti, stipulanti e accettanti, che il prefato magnifico signore, signor Francesco, avrà cura, e farà in modo che i suoi lancieri mercenari per il loro stipendio arretrato, sempre e in ogni tempo saranno, staranno e permarranno taciti e contenti di tutte le cose predette e di ogni singola cosa. E [promette] che sempre e in ogni tempo si occuperanno e osserveranno tutte le cose predette e ogni singola cosa, le considereranno e le riterranno garantite, soddisfacenti e sicure, e non faranno nulla in contrario, né le metteranno in vendita per nessuna ragione, né causa, *de iure* né *de facto*, sotto pena di restituzione e risarcimento di ogni spesa per danni, degli interessi della controversia e oltre.

Le dette parti promisero vicen-

devolmente di occuparsi e osservare, nei detti modi e termini, tutti e ciascuno degli accordi soprascritti, obbligando sé stessi e i loro beni nei detti modi e termini come sopra; e non fare nulla in contrario, né mettere in vendita per qualche ragione, o causa, *de iure*, né *de facto* ecc.

Atto rogato nella città di Milano nel castello di Porta Giovia nella camera della prefata illustrissima signora, signora Duchessa, presenti il magnifico signore Francesco Barbavaria Visconte di Valsesia, e Conte delle Pietre Gemelle¹³, primo camerario ecc., lo spettabile soldato signore Antonio Visconti nato dal fu signor Gaspare soldato, gli spettabili soldati signor Balzarino Pusterla, Dalfino Brivio, gli spettabili ed egregi dottori in legge signori Giovanni di Carnago cancelliere del Consiglio Segreto ecc., Filippino *de Miliis* consigliere ecc., Bonazivita *de Fundo* collaterale ecc., e l'egregio uomo Pietro *de Serimignis*, tutti attualmente abitanti a Milano, testimoni conosciuti, chiamati e richiesti alle cose premesse.

Io Giovannino Besozzi, figlio del fu signor Saviolo, notaio pubblico della città di Milano per autorità imperiale, e segretario dei prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca, ho trasmesso questo rogito, e l'ho siglato col mio segno in testimonianza delle cose premesse, occupato in altri affari ho incaricato il notaio infrascritto di scrivere, e mi sono sottoscritto.

Io Girolamo Besozzi notaio cancelliere dei prefati illustrissimi signori, signori Duchessa e Duca ecc., figlio del soprascritto notaio della città di Milano Porta Cumana parrocchia di San Tommaso *in Cruce Sicariorum*, per suo ordine e mandato ho scritto e mi sono sottoscritto.

13. Cioè nei pressi di Riva Valdobbia in Valsesia.

